



Circolare dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Impiego presso le imprese di trasporto svizzere di conducenti provenienti da Stati terzi

L'attestato di conducente è un documento unitario che consente il controllo della legittimità dell'impiego di conducenti provenienti da Stati terzi (al di fuori dell'Unione europea [UE] o dello Spazio Economico Europeo [SEE]) da parte di imprese svizzere per il trasporto professionale internazionale verso, da o attraverso gli stati dell'UE e del SEE.

1. Basi giuridiche

Articoli 8, 9 e 10 dell'ordinanza del 2 settembre 2015¹ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM).

2. Condizioni per il rilascio dell'attestato

L'attestato di conducente è rilasciato soltanto ai conducenti in possesso di un permesso di soggiorno o di un permesso di domicilio ai sensi della legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione (LStr; cfr. art. 11) e che sono impiegati presso un'impresa svizzera titolare di un'autorizzazione valida per il trasporto di merci su strada.

3. Documenti

Per l'impresa

L'impresa deve essere titolare di un'autorizzazione (la cosiddetta licenza) per il trasporto di merci su strada.

Per il conducente

Per la persona per cui si richiede un attestato di conducente l'impresa deve presentare i seguenti documenti:

- copia del contratto di lavoro;
- certificati AVS, cassa pensioni, assicurazione infortuni e malattia obbligatoria. Se il conducente è titolare di un permesso per frontalieri valido, il certificato dell'assicurazione malattia può provenire dallo Stato UE/SEE in cui il conducente ha la propria residenza;
- copia della patente di guida (CH, UE oppure SEE), anche per i conducenti operanti esclusivamente all'estero;
- copia del passaporto o del documento d'identità; e
- permesso, valido, rilasciato dalla polizia degli stranieri e dalle autorità preposte al mercato del lavoro ai sensi della LStr.

¹ RS 744.103
² RS 142.20

4. Domanda

Il modulo di domanda per il rilascio dell'attestato di conducente può essere richiesto all'Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Accesso al mercato, 3003 Berna.

5. Rilascio dell'attestato di conducente

L'UFT verifica le condizioni e rilascia l'attestato di conducente.

L'attestato di conducente è rilasciato per cinque anni al massimo e comunque per un periodo non superiore alla durata di validità della licenza dell'impresa in questione, del contratto di lavoro o del permesso di soggiorno in Svizzera.

Proprietaria dell'attestato di conducente è l'impresa richiedente (trasportatore), che lo mette a disposizione del conducente.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito alle autorità di controllo qualora esse lo richiedano.

La copia autentica dell'attestato deve essere conservata dal trasportatore.

L'attestato non è cedibile a terzi. Se un conducente è impiegato da un'altra impresa di trasporto, questa dovrà presentare una nuova domanda per il rilascio dell'attestato.

Per il rilascio di un attestato di conducente è riscosso un emolumento di 150 franchi.

6. Restituzione dell'attestato di conducente

L'attestato di conducente è valido finché sono rispettate le condizioni in base alle quali esso è stato rilasciato. Nel caso in cui queste non siano più soddisfatte, l'attestato deve essere restituito immediatamente all'UFT.

7. Informazioni

Ufficio federale dei trasporti
Sezione Accesso al mercato
3003 Berna

Tel.: 058 465 87 25
E-mail: lizenz@bav.admin.ch